

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI

composta dai Signori Magistrati

Dott.	Marina	Ponzerotto	Presidente
Dott.	Gabriela	Lombardi	Consigliere
Dott.	Cesare	Castellani	Consigliere rel. est.
Dott.	Giovanni	Garena	Componente privato
Dott.	Mariella	Marchello	Componente privato

ha pronunciato, all'udienza del 1° luglio 2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 1392/2008 R.G. avente per oggetto:

appello avverso la sentenza emessa in data 7 – 10.10.2008 dal Tribunale per i minorenni di Torino, che dichiarava lo stato di adottabilità del minore CC AA, nato a Torino il 20.12.2006;

promosso con ricorso depositato il 20.11.2008 da AA, rappresentato e difeso dall'Avv.

e con ricorso depositato il 27.1.2009 da BB, rappresentata e difesa dall'Avv....;

APPELLANTI

e con l'intervento del:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in persona del Sost. P.G. Dott. Anna Maria Ronchetta;

del TUTORE PROVVISORIO Assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali del Comune di Torino;

e del DIFENSORO del minore Avv....

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Difesa del minore: “Voglia la Corte confermare l’appellata sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 7.10.2008, respingendo altresì le eccezioni sollevate dagli appellanti in via pregiudiziale, e, conseguentemente, dichiarare l’adottabilità del minore CC AA”.

Procuratore Generale: “Confermare la sentenza appellata con reiezione degli appelli, sia nel merito che per ciò che riguarda gli aspetti processuali”.

Difesa dell’appellante AA:

“In via preliminare: relativamente al minore pronunciare l’annullamento del giudizio di primo grado disponendo la nomina di un difensore per il minore.

Relativamente all’appellante, in considerazione delle garanzie del contraddittorio e di difesa introdotte dalla legge 149/2001, disporsi nuova consulenza sul nucleo familiare AA-BB.

Nel merito: riformare la sentenza n. 27/2008 emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino, revocando la dichiarazione dello stato di adottabilità di CC AA, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.

In via di subordine: disporre l’affidamento familiare di CC AA, fissando tempi e modalità di incontro con la famiglia biologica”.

Difesa dell’appellante BB: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, Sezione Minorenni:

in via principale: riformare la sentenza di I° grado n. 27/2008 e conseguentemente revocare lo stato di adottabilità del minore CC AA,

in subordine: disporre l’affidamento familiare di CC AA;

in via istruttoria: disporre nuova CTU”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Servizio sociale dell’Ospedale S. Anna di Torino segnalava la situazione del minore CC subito dopo la nascita: gli operatori la consideravano a rischio in quanto le figlie precedenti della sig.ra BB non erano state da lei allevate, bensì collocate DD (nata nel 1993) in affidamento familiare e EE (nata nel 2001) in adozione. La madre dichiarava che a seguito della nuova nascita non vi erano problemi in quanto lei e il compagno ora disponevano di un’abitazione e il AA poteva contare sui proventi della sua attività di camionista.

Con decreto 28 - 29.12.2006 il Tribunale per i minorenni di Torino, richiamando, in sostanza, gli elementi critici emersi sul conto dei genitori nella procedura riguardante la minore E (in sintesi: modalità di vita “senza fissa dimora”, conflitti di coppia con temporanee interruzioni del rapporto, problemi psicologici della signora, che l’avevano

spinta a gesti anticonservativi) disponeva l'inserimento del minore presso una struttura in grado di ospitare anche la madre, per un percorso volto alla verifica e al sostegno in merito al ruolo genitoriale e incaricava i Servizi locali di approfondire la situazione.

Al giudice delegato, che li sentiva il 25.1.2007, i genitori riferivano di aver reperito un'abitazione in V. R., a Torino, e di mantenersi con il guadagno del sig. AA, occupato come camionista. La sig.ra BB spiegava di essere tornata con il compagno, nonostante i diversi propositi manifestati nel corso della precedente procedura di adottabilità, in quanto lui si stava comportando in modo più responsabile.

La madre entrava in comunità con il piccolo, prima in una struttura di pronto intervento ("Frassati"), in seguito in comunità residenziale ("Opera Pia Viretti"). Appariva collaborativa, bisognosa di attenzione e di approvazione. Si notava un chiaro impegno per fare meglio, anche se i risultati non erano all'altezza del compito. Il sig. AA si recava a trovare il figlio più volte alla settimana e durante la visita era gentile con il personale e affettuoso verso CC. L'accudimento del bambino da parte della madre risultava piuttosto superficiale e frettoloso. Rispetto alle osservazioni effettuate in occasione di un precedente soggiorno della BB in comunità, con l'altra figlia, la situazione presentava qualche miglioramento, ma permanevano carenze tali da rendere necessario un attento monitoraggio della situazione (Relaz. 11.3.2007).

Gli operatori della seconda comunità riferivano in data 8.5.2007: la signora si adattava velocemente alla vita in comune, ma esprimeva l'intenzione di non rimanervi per più di tre mesi, non essendo a suo avviso necessario, avendo essi casa e lavoro. Nel comportamento la madre alternava momenti più adeguati ad altri di conflittualità con i restanti ospiti. La cura della persona era discreta e la signora si era occupata autonomamente del cambio del pediatra e di portare CC alla vaccinazione. Si dà atto che *"Il padre ... viene regolarmente agli incontri settimanali in comunità ... Durante le visite si dimostra affettuoso e premuroso nei confronti del figlio, a volte gli dà il biberon o la mela grattugiata. Nei confronti di invece si relaziona trattandola come una bambina e facendole molte raccomandazioni"*. Quando ha raggiunto i cinque mesi gli educatori comunicano che CC presenta una crescita nella norma, ma la madre non lo stimola adeguatamente, riconoscendo solo le esigenze più materiali, quali mangiare e dormire; la parte ludica risulta trascurata e la signora lo lascia a lungo sul passeggino. Nel dosaggio dei pasti si rilevano imprecisioni. prende poco in braccio il figlio e se la cosa le viene fatta notare risponde che non vuole viziarlo.

A giudizio del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, espresso dopo un periodo di osservazione, la sig.ra BB aveva accettato di entrare in comunità per non perdere questo figlio, ma nel tempo erano emersi comportamenti preoccupanti e un'incapacità da parte sua di rispondere alle esigenze del bambino, ad esempio una forte insofferenza al pianto. Ella dimostrava di non recepire adeguatamente gli insegnamenti del personale e di non aver elaborato le vicende riguardanti le figlie precedenti, ventilando di poterle riavere al raggiungimento della maggiore età. Evidenziava, dunque, una notevole povertà di pensiero, oltre a scatti d'ira e perdite di controllo. Quanto al sig. AA, aveva avuto diversi figli (CC era il quinto), della cui crescita non si era occupato personalmente. In qualche misura egli appariva consapevole dei limiti della compagna, nondimeno la riteneva in grado di allevare il bambino. La crescita risultava nella norma, ma CC iniziava ad

attaccarsi in modo indifferenziato ai vari adulti presenti in comunità (Relaz. 31.5.2007 A.S.L. 4 di Torino) .

Il Servizio sociale, con la relazione di indagine il 4.6.2007, esponeva che le vicende familiari della sig.ra BB (nata il 4.9.1971) avevano risentito dei problemi legati alla presenza di un padre alcolista e di carattere violento. Verso i 14 anni aveva iniziato anche lei a bere ed era andata via di casa appena raggiunta la maggiore età. A periodi aveva vissuto soggiornando nei dormitori pubblici. La conoscenza con il AA, dopo la crisi del rapporto con il marito G. D, era avvenuta frequentando l'ambiente della stazione ferroviaria. Con l'avvio della nuova relazione la BB avrebbe – stando alle sue dichiarazioni – smesso di bere. La storia familiare di AA (nato il 29.3.1945), risultava complessa, non solo per la presenza dei figli precedenti. Veniva segnalata una tendenza del soggetto a frequentare assiduamente le case da gioco, dove aveva perso molto denaro. Nel periodo dal 1993 al 2000 era stato varie volte in carcere. Nei colloqui il padre riconosceva che la compagna, che aveva intenzione di sposare, era bisognosa di sostegno e ipotizzava di ricorrere all'aiuto di una donna per aiutarla nell'assistenza al bambino. La casa di V. R. si presentava ordinata e il AA riferiva di avere un buon reddito come autotrasportatore di materiali per l'edilizia. Il servizio concludeva segnalando la complessità del caso e l'esigenza di un approfondimento di tipo specialistico sul conto della madre la quale, da ultimo, aveva introdotto in comunità, contro le regole della struttura, due lattine di birra.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ordinava l'inserimento del minore presso una famiglia affidataria del "Progetto neonati" del Comune di Torino, con possibilità per i genitori di incontrarlo, in luogo neutro, almeno due volte alla settimana, disponendo, nel contempo, C.T.U. psicologica sulle capacità genitoriali, con incarico alla dott.ssa L. L. A. (decreto 10 – 18.7.2007).

Con altro decreto emesso poco dopo (16 – 21.8.2007), confermato da questa Sezione della Corte d'Appello, il Tribunale, preso atto dell'impossibilità da parte del Servizio sociale di individuare in tempi brevi una famiglia affidataria, disponeva che in via temporanea il minore fosse inserito in comunità diversa da quella ospitante la madre.

Nei mesi successivi la sig.ra BB si recava agli incontri con il bambino, collocato in affidamento a settembre 2007, con puntualità, presentandosi curata nella persona e vestita decorosamente. I dati salienti sull'andamento delle visite vengono così riassunti: una tendenza della signora a parlare – in modo eccessivo – all'educatrice piuttosto che ad interagire con il figlio, che si muove sul tappeto mentre la madre si limita a guardarla, o a fargli qualche cenno. Di fronte all'esecuzione di compiti anche semplici, come annodare il bavaglino o mettere al bambino le calze antiscivolo, la madre è in difficoltà e deve intervenire l'operatore. Il cambio del pannolino è per la signora un'operazione molto difficile se CC non sta fermo e si muove sul fasciatoio. Gli operatori evidenziano preoccupazione in quanto la madre non sembra in grado di capire i pericoli che il figlio corre muovendosi nell'ambiente. Appare limitata anche nell'alimentare il bambino, non utilizza sempre il seggiolone, oppure fa sedere il figlio senza legarlo e si allontana per altri incombenti, non riesce a farli completare il pasto. Le visite del padre sono meno regolari e il più delle volte durano un tempo inferiore a quello consentito. Il sig. AA si giustifica con gli impegni di lavoro. L'interazione con il figlio appare limitata e nei confronti della compagna egli si pone come colui che spiega come si deve fare

giungendo, in alcune occasioni, ad usare toni ed espressioni molto svalutativi nei suoi riguardi (cfr. Relaz. 29.11.2007).

Il 27.12.2007 il Servizio sociale riferiva l'esito della visita domiciliare, dando atto che la convivenza tra i genitori proseguiva normalmente e la loro abitazione era tenuta pulita e ordinata. Il AA esibiva documentazione circa i guadagni del proprio lavoro (senza regolare assunzione).

Il perito depositava la relazione il 3.1.2008 e il Tribunale, con decreto 11 – 20.3.2008, a seguito di ricorso del P.M. ai sensi dell'art. 9 L. 184/83, instaurava il procedimento per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità; confermava l'inserimento di CC AA presso la famiglia affidataria; autorizzava le visite settimanali da parte dei genitori; richiedeva ai servizi territoriali gli approfondimenti di rito, con prescrizione ai genitori di collaborare alla loro attuazione; sospendeva la potestà dei genitori nominando al minore un Tuttore provvisorio, nella persona dell'Assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali del Comune di Torino; sollecitava il Tuttore a dotare con urgenza il minore della difesa tecnica, scegliendo tra gli avvocati esperti in materia minorile; nominava difensore d'ufficio a ciascuno dei genitori.

Nella relazione di aggiornamento del 16.5.2008 i Servizi sociali riferivano che nei mesi da dicembre 2007 ad aprile 2008 la madre aveva continuato a far visita regolarmente al bambino, mentre si registravano molte assenze da parte del sig. AA (7 visite effettuate su 35). In occasione degli incontri la madre continuava ad evidenziare grosse difficoltà ad accudire il bambino e a preparargli il pasto e l'interazione risultava molto limitata.

Il 28.5.2009 il giudice delegato convocava i Servizi locali e la famiglia affidataria. L'assistente sociale riferiva del matrimonio tra i il AA e la BB. Gli operatori del luogo neutro segnalavano che il padre non si era recato agli incontri con il minore per due mesi circa.

I genitori vengono sentiti, con l'assistenza del difensore, all'udienza 29.5.2008. Il padre dichiara di non essersi recato più spesso a trovare il bambino per gli impegni di lavoro, facendo il camionista e spostandosi nell'ambito della regione. A suo avviso la moglie è in grado di allevare il figlio e se CC fosse loro affidato lui potrebbe aiutarla di più, o ricorrere all'aiuto di una persona. La madre riferisce che nei primi tempi si era trovata in difficoltà ad occuparsi del bambino, ma ora riesce a cavarsela meglio. Problemi di alcolismo non ne ha da tempo e, pertanto, non ha ritenuto di continuare i colloqui al Ser.T.

Depositati gli atti, pervenute le memorie difensive delle parti e acquisito il parere del P.M. , il Tribunale, con sentenza 7 – 10.10.2008, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore e ne ha ordinato l'inserimento presso una famiglia avente i requisiti per la sua eventuale adozione, con sospensione dei rapporti con genitori e parenti.

A fondamento della pronuncia i primi giudici hanno osservato che la C.T.U. psicologica disposta nell'ambito della procedura di limitazione della potestà genitoriale ha evidenziato i gravi limiti dei genitori, radicati, già riscontrati in occasione del procedimento riguardante la figlia E (di cui sono stati acquisiti alcuni atti), e non suscettibili di modifica. Vi sono stati da parte dei genitori limitati miglioramenti, ma questi hanno riguardato essenzialmente gli aspetti sociali, la casa e il lavoro, mentre le gravi incapacità nel cogliere le esigenze di un figlio sono rimaste invariate. Oltre tutto il

padre ha progressivamente attenuato l'interesse verso il bambino, non recandosi più a visitarlo. La compiuta istruttoria non ha del resto fatto emergere l'esistenza di parenti disponibili ad occuparsi della crescita del minore.

Hanno proposto appello i genitori.

La difesa del sig. AA sviluppa preliminarmente alcune eccezioni di carattere processuale: la nullità della C.T.U. psicologica, utilizzata ai fini del decidere, accertamento disposto nel procedimento di volontaria giurisdizione, nell'ambito del quale i genitori non erano assistiti da un difensore nonostante fossero già entrate in vigore le disposizioni di cui alla L. 149/2001 (sicché l'atto va rinnovato); la mancata nomina di un difensore esclusivo per il minore, essendone stato designato uno che difendeva altresì il Tuttore, con violazione del regole sul contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto l'interesse del minore *"potrebbe anche coincidere con quello del tutore"*. Nel merito la decisione viene ritenuta ingiusta in quanto la condizione dei genitori è notevolmente migliorata rispetto al passato: il nucleo dispone di una casa e il padre del minore è stato finalmente assunto dalla "P." di M.. I Servizi avevano fatto presente che in occasione delle visite ad CC il padre era affidabile e molto affettuoso con il bambino. La pronuncia di adottabilità è stata quindi punitiva, non tenendo conto dei notevoli miglioramenti nella vita dei genitori, i quali, oltretutto, non presentano alcuna patologia.

L'appello della madre riprende gli stessi motivi, esponendo che in rapporto alla sua storia personale e familiare, assai travagliata, la sig.ra BB ha compiuto grandi sforzi di cambiamento e merita di essere ulteriormente sostenuta, escludendosi, in ogni caso, l'adottabilità del minore.

Le impugnazioni concludono per la revoca dello stato di adottabilità, con affidamento del minore ai genitori, i quali accettano ogni tipo di controllo; in subordine gli appellanti instano per la collocazione del figlio in affidamento familiare, con possibilità di mantenere con lui regolari rapporti.

Il difensore del minore si è costituito e con la memoria depositata il 10.6.2009 chiede la conferma dell'appellata sentenza, osservando che la disposta C.T.U. psicologica ha concluso per la grave inadeguatezza genitoriale degli appellanti, tale da integrare gli estremi dello stato di abbandono, non essendo essi in grado di assicurare al figlio minore un adeguato sviluppo della personalità.

All'odierna udienza la Corte ha sentito gli appellanti, il perito d'ufficio, gli operatori del Servizio di Alcologia di Torino e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile Torino 2, nonché l'assistente sociale che ha seguito il caso.

Il rappresentante del Tuttore provvisorio ha espresso parere favorevole alla conferma dello stato di adottabilità del minore.

Ne corso della discussione e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari relative alla nullità della perizia e del procedimento svoltosi avanti al Tribunale per i minorenni, sollevate dalla difesa del AA.

La prima censura riguarda la fase del procedimento di limitazione della potestà genitoriale, nel corso della quale é stata espletata la C.T.U. psicologica. L'appellante deduce che tale accertamento – successivo al momento di entrata in vigore della L. 149/2001 (1° luglio 2007) – deve ritenersi nullo, per violazione dei principi del giusto processo, in quanto nella relativa fase i genitori non erano assistiti da un difensore e non erano stati avvisati della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

L'eccezione é infondata.

Dall'esame degli atti del procedimento di volontaria giurisdizione (N. 2772/06) emerge, infatti, che il decreto 10 – 18.7.2007, con cui il Tribunale per i minorenni dispose la C.T.U. , conteneva un chiaro avviso ai genitori che, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme, modificative della L. 184/83, essi dovevano munirsi di difensore e costituirsi nella procedura (peraltro a quella data la sig.ra BB era già assistita dall'attuale difensore Avv...).

Il sig. AA ricevette pertanto avviso delle nuove disposizioni sulla difesa previste dalla L. 149/2001 e va ricordato che, per i procedimenti di limitazione della potestà genitoriale, instaurati sulla base degli artt. 330 seg. cod. civ. , la riforma non prevede, diversamente da quelli volti ad accertare lo stato di adottabilità (si veda l'art. 10 L. 184/83, modif. L. 149/01), l'istituto della difesa di ufficio, sicché il giudice precedente non era tenuto, in caso di inattività della parte interessata, alla designazione di un avvocato d'ufficio.

Ne consegue che la C.T.U. psicologica é stata espletata in modo del tutto rituale, nel rispetto delle garanzie previste in quel momento per la procedura, di tipo camerale, che era in corso. Non vi é alcun motivo, pertanto, per disporre la rinnovazione di tale atto.

La seconda eccezione si sostanzia in una censura che ha per oggetto le modalità con cui sono state assicurate rappresentanza e difesa del minore, insufficienti – ad avviso dell'appellante – a garantirgli un'effettiva assistenza tecnica e tali da determinare la nullità del procedimento, e quindi della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio. Nello specifico, viene segnalato dall'appellante che il minore é stato assistito da un difensore designato dalla persona del Tuttore provvisorio, soggetto i cui interessi, nell'ambito della procedura di adottabilità, potrebbero non corrispondere pienamente con quelli del minore.

L'eccezione si rifà alle argomentazioni contenute in una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (16.10.2008, Sezione minorenni, in Famiglia e Diritto, 3/2009, p. 251), che ha annullato la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore *“per difetto di integrità del contraddittorio”*, rimettendo gli atti al Tribunale per i minorenni.

Osserva questa Corte che l'interpretazione che é stata seguita con la pronuncia in questione non appare, per i motivi di seguito esposti, del tutto convincente; inoltre la vicenda oggetto del procedimento milanese presenta sostanziali differenze da quella in esame, che rendono il riferimento operato dalla difesa solo in parte pertinente.

Alla predisposizione della difesa del minore si é giunti, nel presente procedimento, attraverso i seguenti passaggi:

a) il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento di apertura 11 – 20.3.2008, sospendeva la potestà dei genitori e nominava, come previsto dall'art. 10 co. 3° della L. 184/83, modif. L. 149/01, quale Tuttore provvisorio, secondo una prassi consolidata, l'Assessore competente del Comune di Torino; nel contempo avvisava il Tuttore circa *“il*

potere-dovere di dotare il minore di difesa tecnica nominando difensore scelto nell'ambito di quelli esperti in materia minorile ... e facendosi carico delle relative spese, salvo richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario in presenza dei requisiti di legge”;

- b) con atto depositato in cancelleria il 9.4.2008 l'Assessore *pro tempore* alla Famiglia, Salute e Politiche sociali del Comune di Torino, dott. Marco Borgione, dichiarava di *“nominare difensore del minore”* l'avvocato ... del Foro di Torino;
- c) il Tutore provvisorio depositava subito dopo (29.4.2008) domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esponendo che il minore sottoposto alla sua tutela non disponeva di alcun reddito proprio;
- d) il 15.5.2008 il Consiglio dell'Ordine accoglieva la richiesta;
- e) in data 28.5.2008 l'Avv. ... si costituiva nella procedura depositando una memoria, contenente delega, a margine, dell'Assessore *pro tempore* alla Famiglia, Salute e Politiche sociali del Comune di Torino, *“nella propria qualità di Tutore provvisorio del minore”*.

Da tale momento l'Avv. ... ha svolto il ruolo di difensore del minore, sino al presente giudizio di appello.

Orbene, tenuto conto degli elementi sin qui evidenziati, la Corte non ritiene che il minore CC AA non sia stato validamente rappresentato e assistito sul piano tecnico, con violazione della normativa processuale in vigore dal 1° luglio 2007, ed, in particolare, non ravvisa una situazione di conflitto di interessi che, a norma dell'art. 78 cod. proc. civ. , avrebbe reso indispensabile, da parte del Tribunale, la nomina al minore di un curatore speciale.

L'art. 8 della L. 184/83, come modificato dalla legge 149/01, stabilisce, al comma quarto, che “Il procedimento di adattabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'art. 10”. Sebbene l'art. 10 – norma fondamentale volta ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio – non preveda espressamente per il minore, diversamente da quanto disposto per i genitori (o, in loro mancanza, per i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore), la nomina di un difensore d'ufficio, la dottrina si è orientata (e così pure la giurisprudenza dei Tribunali per i minorenni) nel senso di ritenere che sin dall'inizio della procedura il minore debba contare sull'assistenza tecnica da parte di un avvocato. Questa è, in effetti, l'unica interpretazione corretta, che, riconoscendo l'esistenza di una lacuna nella formulazione dell'art. 10 co. 2° (per la disparità che si coglie tra la posizione del minore e quella dei genitori o parenti), appare in linea con il chiaro disposto di cui all'art. 8.

Va altresì tenuta presente la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003 n. 77 che, all'art. 9, stabilisce “1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure. 2. Le parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che

interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo”.

A proposito della normativa convenzionale testé richiamata occorre peraltro precisare che il Governo italiano ha dato attuazione alla Convenzione indicando, in forza della lettera dell'art. 1 comma quarto, alcune controversie familiari e relative ai minori alle quali la stessa si applica, ma tra quelle prescelte (si veda il comunicato Ministero degli Esteri, in Gazzetta Ufficiale 10.9.2003 n. 210), non è compresa la procedura di adattabilità disciplinata dagli artt. 8 seg. L. 184/83, modif. L. 149/01.

Ne discende che le disposizioni convenzionali rivestono certamente una grande rilevanza rispetto al compito interpretativo del diritto interno, nel senso che va privilegiata tra quelle possibili l'interpretazione della legge che non si ponga con esse in contrasto (Cass. 27 luglio 2007 n. 16753), ma non danno vita, nello specifico settore e con riferimento al problema della rappresentanza e difesa del minore che qui interessa, a norme in tutto e per tutto equiparabili a quelle dell'ordinamento vigente (la Convenzione contiene, in proposito, una *raccomandazione* diretta agli Stati, affinché possano adeguare le norme interne).

Come è noto le persone incapaci possono stare in giudizio solo attraverso un rappresentante (art. 75 cod. proc. civ.) che, almeno di regola, corrisponde al soggetto che ne ha la rappresentanza anche sul piano sostanziale (“secondo le norme che regolano la loro capacità”, recita la norma). Inoltre se tra la persona che riveste la funzione di rappresentante e il rappresentato si delinea una situazione di conflitto di interessi “si procede alla nomina di un curatore speciale” (art. 78). A questo proposito il codice di rito prevede che nel caso in cui il curatore sia nominato scegliendo un avvocato (è bene ricordarlo in questa sede, tale essendo la prassi più seguita, nelle procedure di adattabilità, nei tribunali minorili), il professionista può assicurare la difesa tecnica in proprio, senza necessità di designare altro difensore (art. 86 cod. proc. civ.).

Nel caso in esame, a seguito del provvedimento assunto dal Tribunale, il minore CC AA si trovava sottoposto, con decisione del Tribunale ex art. 10 comma 3 L. 184/83, modif. L. 149/01, non oggetto di impugnazione, a tutela, a seguito della sospensione della potestà dei genitori; in questi casi, con riguardo al minore, è il tutore che “lo rappresenta in tutti gli atti civili” (art. 357 cod. civ. ; si veda anche, per l'ipotesi in cui il minore debba “promuovere” un giudizio, l'art. 374 n. 5 cod. civ.).

Tanto premesso, l'unico argomento che l'appellante propone a sostegno della prospettata nullità consiste nell'assunto secondo cui il reale interesse del minore “potrebbe anche non coincidere con quello del tutore”.

Si tratta, ad avviso della Corte, di una prospettazione del tutto generica e che né nell'atto di impugnazione, né nel corso della discussione orale è stata suffragata da alcun elemento specifico sul piano fattuale al quale ricondurre il delinearsi, durante l'*iter* processuale, di un conflitto di interessi tra il minore e la persona che, per legge, ne aveva la rappresentanza.

La lettura delle disposizioni sulla tutela dei minori (artt. 357 seg. cod. civ.) mette in evidenza che il tutore ha tutta una serie di doveri e responsabilità che dimostrano trattarsi di una funzione altamente delicata ed essenziale per lo stesso equilibrio del minore: oltre a rappresentarlo e ad amministrarne i beni, infatti, il tutore ne ha “la cura”, può decidere sul luogo in cui il minore deve vivere e deve compiere le scelte necessarie per il suo

percorso educativo o professionale (art. 371 cod. civ.). Con particolare riguardo alla rappresentanza processuale è il tutore del soggetto incapace che può assumere, in diversi settori, tutta una serie di iniziative (artt. 119, 245, 264, 273 cod. civ. ; art. 13 L. 22 maggio 1978 n. 194, in tema di interruzione di gravidanza) e la giurisprudenza lo ha sottolineato, evidenziando, quale unico limite alla rappresentanza, il compimento degli atti c.d. personalissimi, (Cass. 21 luglio 2000 n. 9582, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio).

Ove l'incarico di tutela venga affidato ad un soggetto pubblico (di regola l'assessore o il sindaco), come avviene nei grandi centri, e cioè ad un terzo, istituzionalmente preposto come tutore, in forza dell'incarico, alla protezione e all'assistenza dei minori, l'assunto che esso possa operare con finalità diverse dal fine di cura dell'interesse del minore, si colloca, obiettivamente, al di là di quello che è un funzionamento "normale". In particolare, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui il legale rappresentante del minore, nella posizione di vertice di un ente pubblico, determinerebbe una mancanza di rappresentanza del minore per conflitto di interessi, con conseguente nullità della sentenza, per il solo fatto di aver nominato, in una fase di iniziale applicazione della nuova normativa e perché richiesto in tal senso dall'autorità giudiziaria, per conto del minore, un difensore allo stesso, scegliendolo all'interno degli elenchi degli avvocati specializzati in diritto minorile (questo essendo l'unico profilo che viene censurato dall'appellante).

La Corte non ignora l'orientamento prevalente della giurisprudenza che, trattando il tema del conflitto di interessi e delle conseguenze dell'omessa nomina del curatore speciale, ha riconosciuto valore al conflitto anche solo "potenziale" tra rappresentante e rappresentato (Cass. 16 settembre 2002 n. 13507), ma, a parte il rilievo che si tratta di un orientamento formatosi in vicende relative per lo più a rapporti di carattere patrimoniale, anche per ravvisare un conflitto in via presuntiva occorre disporre di elementi che la presunzione possano fondare e giustificare.

In questo caso la censura dell'appellante si presenta, invece, del tutto generica ed immotivata. Vi sono sicuramente ragioni di opportunità che portano a privilegiare la strada di una nomina del difensore del minore da parte dell'autorità giudiziaria attraverso la via, proprio perché esiste già un rappresentante del minore, della nomina di un curatore speciale *ad processum*.

Ma un conto sono le scelte su un piano di opportunità (in linea con la raccomandazione che col secondo comma dell'art. 9 la Convenzione di Strasburgo indirizza agli Stati per adeguare le norme interne), un conto sono le nullità per violazione di norme già esistenti sul conflitto di interessi.

Le ragioni di opportunità scaturiscono principalmente dal fatto che avendo i Servizi sociali, a loro volta inquadrati nell'amministrazione locale, un ruolo rilevante vuoi nella segnalazione dei casi di abbandono vuoi nel percorso di valutazione del nucleo, al fine di fornire elementi utilizzabili ai fini della decisione, essi possono essere percepiti dai familiari del minore, della cui adattabilità si tratta, come loro antagonisti, e in qualche modo assimilati al tutore provvisorio, ove designato nella persona del sindaco o dell'assessore ai servizi sociali. Ma i servizi non sono parti del processo e un esercizio del ruolo del tutore non in sintonia con le finalità di tutela dell'interesse del minore

rappresentato é ricollegabile solo ad una disfunzione e non aprioristicamente alla posizione rivestita.

Una cosa é il conflitto di interessi tra il minore e i genitori, che ne hanno per legge la rappresentanza, da presumersi una volta instaurato il procedimento di adottabilità, che può condurre all'eliminazione del legame familiare, altro é un eventuale conflitto di interessi tra il minore e il tutore provvisorio nominato dal Tribunale per i minorenni, la cui figura viene introdotta per provvedere alle esigenze di "gestione", in senso ampio, del minore una volta instaurata la procedura.

In proposito la dottrina più recente ha fatto rilevare che pur dovendosi riconoscere al tutore provvisorio la qualità di parte, a cui, in linea con la giurisprudenza formatasi sulla legge 184/83 (che gli riconosceva la possibilità di impugnare il decreto di adottabilità), va notificata la sentenza – in vista della facoltà di proporre appello (artt. 16 e 17, come modificati dalla L. 149/01) – tale diritto gli é attribuito in quanto rappresentante del minore, e non certamente in proprio (per far valere le prerogative della tutela).

Ed allora la conclusione che si delinea é che per poter ravvisare l'esistenza di una nullità del procedimento per violazione del principio di cui all'art. 78 cod. proc. civ. occorre che, nel caso di nomina al minore di un tutore provvisorio, vi sia stato da parte di tale rappresentante un qualche atto o comportamento concreto, non in linea con il perseguitamento dei compiti istituzionali di rappresentanza, cura e assistenza del minore, ad esso spettanti. La dottrina ha utilizzato, al riguardo, l'espressione, assai indicativa, di "disfunzionalità nella rappresentanza degli interessi" del rappresentato.

Qualora ciò si verifichi é indubitabile si imponga la nomina di un curatore speciale, anche se l'esigenza di evitare un affastellarsi di figure chiamate a rappresentare il minore nell'ambito della procedura, consiglia, come di regola già avviene, la nomina quale curatore di un avvocato, che riassuma nella sua persona i due ruoli di rappresentante nel processo e di difensore. Al di fuori delle ipotesi di conflitto di interessi tale strada, che consente di assicurare al minore la difesa tecnica e una rappresentanza specifica nel procedimento di adottabilità, tenendo anche conto delle ragioni di opportunità evidenziate, é preferibile, ma il fatto che non sia stata seguita non consente nel caso di ritenere violate le norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa.

La conclusione pare alla Corte compatibile con i principi stabiliti dall'art. 9 della Convenzione di Strasburgo, che, al comma primo, prevede la designazione di un "rappresentante speciale per il fanciullo" quando nelle procedure che lo interessano "coloro che hanno la responsabilità di genitore si vedono privati della possibilità di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi", mentre, al secondo comma, prevede come possibilità da parte degli Stati contraenti, in una prospettiva di tutela più avanzata del minore accentuandone la qualità di parte processuale, di introdurre la facoltà per l'autorità giudiziaria, nelle procedure che interessano il fanciullo, di designare un "rappresentante speciale" ("distinto"), se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo, in sostanza la figura di un "curatore", anche indipendentemente dall'esistenza del conflitto di interessi.

E' vero che in base al rito seguito prima della riforma del 2001 (operativa dal 2007), nei giudizi di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, in applicazione dell'art. 17 della L. 184/83, doveva sempre essere nominato un curatore speciale, mentre nel testo riformato dell'art. 16 della legge 184/83 si prevede che la sentenza vada

notificata al tutore e al curatore speciale “ove esistano”, ma tale apparente incongruenza può trovare una spiegazione nella circostanza che sotto il vigore della precedente normativa non era contemplata la figura del difensore del minore il quale, pertanto, non aveva una rappresentanza processuale specifica.

Conclusivamente, nel caso in esame il minore è stato sin dall'inizio rappresentato e assistito da un avvocato che, pur nominato dal Tutore provvisorio, ha operato in piena autonomia, adempiendo alla propria funzione, come l'esame degli atti difensivi evidenzia al di là di ogni dubbio, in modo pienamente adeguato.

Per completezza di motivazione è doveroso, infine, segnalare, l'esistenza di rilevanti differenze che si registrano rispetto alla vicenda che ha portato alla sentenza 16.10.2008 della Corte d'Appello di Milano.

Nella situazione oggetto di tale pronuncia, infatti, la Corte è giunta a rilevare la nullità, in base all'art. 354 cod. proc. civ., per la mancata partecipazione all'intero giudizio di un litisconsorte necessario, ponendosi il difensore colà designato in posizione di conflitto di interessi con il minore, attesa “l'invalidità della costituzione del difensore nella duplice veste di difensore del tutore e del minore per l'impossibilità di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese virtualmente collidenti”. Vi erano state, in effetti, due costituzioni in giudizio da parte dello stesso avvocato, una per il minore, l'altra per il tutore provvisorio, intervenute, tra l'altro, in una fase assolutamente tardiva rispetto al corso della procedura.

Nella presente vicenda ciò non si è verificato: per il minore AA il Tutore provvisorio ha designato l'Avv. ... non quale difensore proprio (ossia del tutore), ma in difesa del minore (si veda l'atto depositato il 9.4.2008) e l'avvocato si è costituito esclusivamente in tale veste.

Per tutte le ragioni esposte l'eccezione preliminare va dunque respinta.

* * *

Nel corso della discussione conclusiva le difese hanno ribadito che gli appellanti hanno compiuto notevoli progressi e che la situazione attuale consente loro di occuparsi della crescita e educazione del figlio o, quantomeno, giustifica la concessione di altro tempo per portare avanti interventi di sostegno in loro favore, con possibilità di mantenere con il figlio regolari rapporti, collocandolo, temporaneamente, in affidamento familiare.

Si tratta di una tesi che non trova alcun riscontro sul piano probatorio e che non tiene conto della gravità dei limiti evidenziati da questi genitori nella cura e assistenza del figlio che, restando in seno al nucleo di origine, si troverebbe a crescere in una situazione caratterizzata da “carenza di cure materiali e morali ... tale da pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso (Cass. 12 maggio 2006 n. 11019).

L'esame del materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio e gli ulteriori aggiornamenti acquisti in questo grado convincono, infatti, che il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità del minore, dopo che i tentativi per supportare i genitori avevano obiettivamente dimostrato che le loro carenze, ormai “strutturali”, erano troppo serie e non consentivano di raggiungere obiettivi accettabili.

Al riguardo si richiama in primo luogo tutto quanto riferito nello svolgimento del processo, ove si é preferito essere piuttosto analitici nel riportare gli eventi e le valutazioni risultanti dalle numerose relazioni dei vari servizi che hanno seguito il caso, e dagli altri atti istruttori, in modo da offrire un quadro esauriente dei comportamenti tenuti dai genitori, delle loro caratteristiche di personalità, e delle condizioni del minore.

Sia il padre che le madri, uniche figure che debbono essere considerate nel presente giudizio, in assenza di altri parenti disponibili all'affidamento del minore, hanno una storia personale e familiare estremamente problematica, che li limita in modo sostanziale; le loro risorse per prestare al bambino cure e assistenza si presentano del tutto insufficienti.

La signora BB é cresciuta in un nucleo segnato dalla pesante conflittualità tra i genitori, sfociata nella separazione, e dalla presenza di un padre aggressivo e dedito all'alcol. Ben presto la giovane se ne allontanava, ma negli anni seguenti, unendosi a soggetti a loro volta problematici, non é mai riuscita a raggiungere un certo equilibrio esistenziale. Per le due figlie precedenti, DD, nata nel 1993 dal matrimonio con il D, e EE, nata nel 2001 dalla relazione con il sig. AA, la signora non é riuscita ad andare oltre brevi tentativi di intraprendere il compito materno, sostenuta dai servizi, giungendosi ben presto all'allontanamento delle figlie che, nel caso della secondogenita, ha comportato la dichiarazione dello stato di adottabilità.

In primo grado sono state acquisite le relative sentenze e dalle motivazioni si ha conferma di quanto accertato nel presente procedimento, che la BB é vissuta per anni, insieme al proprio compagno, in condizioni di totale precarietà, come senza fissa dimora (in pratica da "barbona"), oppure trascorrendo la notte sul camion del AA, conosciuto quando frequentava la zona della stazione ferroviaria.

Nel corso del procedimento la BB ha ammesso di aver avuto per un certo tempo problemi di alcolismo, ma si é espressa nel senso di un loro superamento, tanto che non ha ritenuto di continuare il percorso al Ser.T. Sta di fatto che alcune fonti di prova (educatori delle comunità) la descrivono come una donna che a volte si presentava ai colloqui un pò alterata e la circostanza é stata ribadita dagli operatori del Ser.T. di Torino, sentiti in appello. Il rinvenimento presso la comunità in cui soggiornava con il piccolo di alcune lattine di birra non é di per sé un episodio grave, ma lo diventa in rapporto alle pregresse problematiche di dipendenza, tenuto anche conto che, come confermato dagli operatori, le era stato chiaramente spiegato che per riabilitarsi doveva tenersi lontana da qualsiasi bevanda alcolica.

Nonostante le gravi difficoltà evidenziate con i figli precedenti, nella presente procedura la madre ha avuto la possibilità di entrare in comunità con il figlio CC e di sperimentarsi come madre, ma anche questa volta non é stata in grado di far fronte all'impegno. L'osservazione della signora, nel corso di alcuni mesi, nell'interazione con il figlio costituisce l'elemento di prova più rilevante, insieme alla consulenza tecnica, nell'ambito della presente procedura, in quanto la BB ha evidenziato di non riuscire a svolgere le attività più comuni di accudimento relative all'alimentazione, all'apprendimento dei primi movimenti, alla vestizione del figlio, risultando impacciata e bisognosa dell'intervento del personale educativo anche rispetto a mansioni molto semplici.

Non meno preoccupanti sono state le carenze materne rispetto allo scambio comunicativo con il piccolo, alla capacità di interpretarne le esigenze (come essere sollevato dal passeggiino), alla tolleranza dei suoi piccoli disagi (pianto), del tutto insufficiente la stimolazione al movimento e alla crescita (si vedano, in particolare, le Relaz. 8.5.2007 e 27.11.2007 degli operatori della comunità).

Il sig. AA ha a sua volta un passato molto difficile, segnato anche da condotte antisociali che l'hanno portato per un periodo in carcere e dal vizio del gioco d'azzardo, a seguito del quale ha perso molto denaro e, per sua stessa ammissione, una casa. Scarsissimo è stato il suo coinvolgimento rispetto alla crescita dei figli precedenti.

A seguito della nascita di CC il padre non è stato in grado di compiere un esame di realtà rispetto ai gravi limiti intellettivi e nelle capacità genitoriali della compagna, affermando ripetutamente che la stessa sarebbe in grado di allevare il bambino con aiuti puramente pratici, dimostrando, in tal modo, di non cogliere il limiti della donna in rapporto alla complessità dell'impegno (con la previsione quasi certa che, in caso di affidamento ad essi del minore, CC sarebbe affidato ad una madre del tutto inadeguata). Non solo, ma in più occasioni gli operatori hanno registrato da parte sua atteggiamenti di svalutazione della compagna (ora moglie), che certamente non hanno rinforzato la BB nel proprio ruolo.

Con il trascorrere del tempo, inoltre, il padre ha gravemente trascurato le visite al figlio, anche per lunghi periodi (si veda altresì l'ultima relazione di aggiornamento, 26.6.2009, che riguarda i mesi maggio - ottobre 2009, pervenuta in fase di appello), con un palese disinvestimento verso il figlio – forse dovuto alla crescente sfiducia rispetto alle possibilità di recupero della madre – con la conseguenza che con CC non si è mai costituito un legame affettivo del tipo genitore – figlio.

Oltre a questi elementi di valutazione, di per sé decisivi, è stato effettuato un approfondimento specialistico attraverso consulenza tecnica, espletata dalla dott.ssa L. L. A., neuropsichiatra infantile, dalla quale risulta che non vi è alcuno spazio per una prognosi di recuperabilità dei genitori. La C.T.U. disposta, nel settembre 2007, dal Tribunale giunge a conclusioni che appaiono pienamente convincenti, trattandosi di accertamento particolarmente approfondito, attraverso numerosi colloqui ed osservazioni, e nei confronti del quale non è stato mosso alcun rilievo apprezzabile. Vanno dunque richiamate le risposte ai quesiti formulati con il conferimento dell'incarico.

In merito alla madre, la relazione osserva che *“La signora evidenzia un atteggiamento di dipendenza molto forte dal compagno, ed un’attitudine della mente alla dipendenza, con un forte bisogno di approvazione e di aggrappamento all’altro, segnale di atteggiamenti e bisogni di tipo infantile, ancora molto presenti e poco evoluti.”*

“Ella presenta un pensiero superficiale, decisamente povero ed assai carente nella capacità di giudizio e critica, a tratti del tutto incongruo, e non in grado di operare un adeguato esame di realtà. Come ad esempio quando descrive la sua dipendenza dall’alcol, in modo assolutamente non realistico, o mostra la sua difficoltà di organizzare un racconto coerente della sua vita, incapace di rievocare le vicende significative, la loro successione nel tempo, e la qualità delle relazioni significative, ma solo piccoli flash e frammenti, che subito lascia cadere.”

“Ed a questo proposito ella appare particolarmente superficiale ed ipocritica, liquidando aspetti e momenti particolarmente importanti della vita, che lascia cadere senza nessuna riflessione, nessun pensiero significativo, senza riuscire ad esprimere

emozioni e affetti di un certo spessore ... Suggerendo una modalità di funzionamento mentale di tipo adesivo, “bidimensionale” ... termine suggestivo che ben esprime la mancanza di “tridimensionalità”, cioè di spessore, della mente e della sfera emotiva.

Ella dunque appare fatua ed assai povera, superficiale ed ipocritica, incapace di operare un adeguato esame di realtà, e con umore estremamente labile, che può volgere repentinamente dal tono depressivo al tono euforico, per l'interferenza di elementi di assai scarso rilievo ...”.

Anche il perito ha attribuito un peso decisivo all'osservazione dei rapporti tra la madre e CC: “*Ma è l'osservazione durante l'incontro con il bambino che mette particolarmente in evidenza il deficit di comprensione, con la difficoltà di eseguire correttamente un compito, anche semplice, come mettere correttamente le calze antiscivolo al bambino, e la ripetitività, caratteristica del ritardo mentale, con la ripetitività delle performance, ed anche dell'errore, che ella ripete, nonostante le correzioni dell'educatrici, perché non può apprendere dall'esperienza, in quanto non la comprende sufficientemente ... Nell'interazione col bambino evidenzia il piacere di averlo con sé, ma evidenzia anche un'estrema povertà nell'interazione con lui: per lo più si limita a chiamarlo per nome, sorridendogli. Mostra quindi una grave carenza sul versante relazionale, ma mostra anche una carenza ancora più grave e preoccupante sul versante della capacità di far fronte alle esigenze concrete, e prima di tutto la salvaguardia dell'integrità fisica del bambino ...”*

Ancora: “*La modalità con cui esegue i compiti concreti legati all'accudimento, evidenzia delle performances di tipo deficitario, compatibili con un ritardo mentale di grado medio-lieve o medio, congruo con le carenze del pensiero, della capacità logica, di giudizio e critica e di operare un adeguato esame di realtà, evidenziate attraverso i colloqui.*

Ciò giustifica i disturbi del comportamento e dell'adattamento sociale, conseguenti all'incapacità di comprendere adeguatamente il significato delle situazioni e valutare i dati di realtà, e giustifica la ripetitività di comportamenti inadeguati, che non si modificano sostanzialmente nel tempo, per l'impossibilità di utilizzare gli stimoli educativi, se non sul momento Da tutto ciò scaturisce una grave carenza della capacità genitoriale, dovuta a caratteristiche strutturali stabili e non suscettibili di evoluzione; perciò una carenza della capacità genitoriale grave e persistente nel tempo, indipendentemente dal superamento del problema dell'alcolismo”.

Conclusivamente: “*La madre ... mostra tratti del disturbo dipendente della personalità, ed un ritardo mentale di grado medio-lieve/medio, con un pensiero superficiale e povero, scarsa capacità di giudizio e critica, che riduce la capacità di operare un adeguato esame di realtà e limita gravemente la capacità di accudimento del bambino, sia sul versante relazionale, che sul versante concreto, fino a risultare non in grado di garantire la sua incolumità”.*

La perizia descrive quindi le caratteristiche del sig. AA: “*Il padre ... presenta una psicopatologia con grave coartazione della sfera affettivo emotiva, e l'utilizzazione di potenti meccanismi di difesa di tipo primario, soprattutto idealizzazione scissione e negazione, responsabili di pensieri e condotte inadeguate e contrastanti. Incapace di sentimenti e relazioni affettive di tipo evoluto, non sembra rendersi conto della grave inadeguatezza delle proprie condotte, risultate fallimentari, né delle gravi carenze della signora BB ... Ora ha recuperato la capacità di lavorare, perciò ha una casa ed il necessario*

per vivere, ma rimane del tutto inadeguata la sua capacità di valutare il significato e la portata delle cose, in particolare per quanto riguarda le condizioni per allevare il bambino nella propria famiglia, assolutamente incongrue, dati i vistosi limiti della madre, e l'impossibilità da parte sua di vicariarla, sia per le esigenze di lavoro, che per la scarsa attitudine all'accudimento, molto poco sviluppata. Oltre ai limiti dell'età, adatta a fare il nonno, anziché il padre, per garantire il futuro del figlio ... Entrambi i genitori non hanno relazioni parentali significative e sostenenti, e date le loro caratteristiche di personalità e carenze ormai rigidamente strutturate, non è prevedibile la possibilità di sviluppare capacità genitoriali più adeguate, né di utilizzare risorse terapeutiche per farlo”.

Dal punto di vista delle esigenze di sviluppo del minore, si è in presenza di genitori che non possono sostenerne nella crescita: “*CC presenta attualmente un normale sviluppo psicomotorio relativamente all'età, con una buona capacità di relazione ed interazione, capacità che ha bisogno di un contesto ambientale e stimoli adeguati per essere mantenuta e sviluppata. Contesto e stimoli che i genitori non sono assolutamente in grado di fornire*”.

Accertata la profonda incapacità dei genitori ad assicurare al bambino adeguate cure e assistenza, pur non trascurando che nei confronti del figlio la sig.ra BB, diversamente dal AA, che è parso emotivamente distaccato (come già emerse nella vicenda riguardante la figlia E), ha evidenziato un sincero coinvolgimento emotivo, resta da esaminare l'istanza degli appellanti di confermare la sistemazione del minore presso altro nucleo, nelle forme dell'affidamento familiare, con un contestuale lavoro di sostegno per recuperare il proprio ruolo.

Osserva la Corte che un progetto di questo genere non ha alcuna possibilità di raggiungere l'obiettivo, apprendo i limiti del padre e della madre del minore francamente irreversibili. L'affidamento familiare previsto dalla L. 184/83 è una misura di carattere temporaneo, destinata a tutelare il minore rispetto a un'impossibilità dei genitori solo temporanea, ma, nel caso in esame, come evidenzia l'ampio e coerente quadro probatorio sin qui esposto e come risulta confermato dalle vicende che hanno visto protagonisti i (vari) figli precedenti del AA e della BB, allevati da terze persone.

Oltre tutto il minore CC non ha sviluppato un legame differenziato con i genitori e l'andamento delle visite più recenti non evidenzia alcuna evoluzione in atto: come ricordato il padre ha saltato moltissimi incontri e durante le visite della madre il minore “... *esprime un certo disinteresse nei suoi confronti, sovente prosegue nei suoi giochi incurante della sua presenza, quando viene salutato volta il capo di lato oppure non alza neppure la testolina per rivolgerle lo sguardo ... ricerca più volte l'educatrice con cui interagire ... le tende le braccia per essere preso in braccio da lei*” (Relaz. 15.6.2009 educatori dello spazio neutro).

Gli appelli vanno pertanto respinti e la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore va confermata.

P.Q.M.

Visto l'art. 17 Legge n. 184/83, modif. Legge n. 149/01

Respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria,

riuniti gli appelli proposti da AA e BB contro la sentenza 7 – 10.10.2008 del Tribunale per i minorenni di Torino, dichiarativa dello stato di adottabilità del minore CC AA,

respinge gli appelli e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza.
Torino, 1° luglio 2009.

IL PRESIDENTE
(f.to Marina Ponzetto)

IL CONSIGLIERE EST.
(f.to Cesare Castellani)

Minuta depositata il 21.7.2009.